

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-768 del 17/02/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. RADIS SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO LEGNAME IN COMUNE DI RAVENNA, VIA FAENTINA, N.280. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.3839/2015 DEL 11/12/2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-754 del 15/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **RADIS SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO LEGNAME IN COMUNE DI RAVENNA, VIA FAENTINA, N.280. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.3839/2015 DEL 11/12/2015.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3839 del 11/12/2015 a favore della Ditta Radis srl avente sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n280, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 17/06/2021 - assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE con PG 2021/95648 del 18/06/2021 - pratica **SinaDoc n.17679/2021**, dalla Ditta **Radis srl** (C.F./P.IVA 02141460390), avente sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n280, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3839/2015;

La modifica sostanziale richiesta da Radis srl prevede:

- un nuovo titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di falegnameria e dalla produzione di ghiaccio secco per trattamenti antitarlo e disinfestanti;
- un nuovo scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento che recapitano in acque superficiali;
- non vengono modificate le operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna nel 2016 e annualmente rinnovata. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 della suddetta Convenzione, sono state specificate le residue funzioni in materia ambientale attribuite alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che vengono esercitate tramite Arpae SAC (tra cui l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ DPR 19 ottobre 2011, n. 227 recante disposizioni in materia di scarichi di acque reflue;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **17679/2021**, emerge che:

- La Ditta Radis srl ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 17/06/2021 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3839/2015 per la propria attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n280;
- **La modifica sostanziale richiesta prevede:**
 - un **nuovo** titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di falegnameria e dalla produzione di ghiaccio secco per trattamenti antitarlo e disinfestanti;
 - un **nuovo** scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento che recapitano in acque superficiali;
 - **non vengono modificate le operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata;**
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 17/06/2021 (PG. 2021/95648) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione agli enti interessati;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione a completamento o integrativa (PG 2021/97607).

VISTA la richiesta di integrazioni a fini istruttori in data 19/08/2021 (PG.2021/129496) per le emissioni in atmosfera e per lo scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento che recapitano in acque superficiali;

VISTA la richiesta di proroga presentata da Radis srl in data 31/08/2021 (PG,2021/134076) di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste e la proroga concessa da ARPAE SAC con PG.2021/135223);

VISTE le integrazioni presentate dalla Ditta Radis srl e acquisite in data 16/11/2021 (PG. 2021/176556);

ACCERTATO e verificato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 24/06/2021;

Risulta acquisita agli atti di ARPAE SAC (PG. 2022/21461) l'iscrizione nell'elenco fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa "White List" istituito presso la Prefettura di Ravenna della Ditta Radis srl, tramite collegamento alla banca dati della Prefettura di Ravenna.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Consorzio di Bonifica in merito alla compatibilità idraulica (PG. 2022/4894 del 13/01/2022);
- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (PG. 2022/10093 del 24/01/2022);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in merito alle emissioni in atmosfera (PG 2022/6631 del 18/01/2022);
- Parere del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento in acque superficiali (PG. 2022/6653 del 17/01/2022).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale a favore della Ditta Radis srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n. 280 in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **Radis srl** (C.F./P.IVA 02141460390), avente sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n280, **per modifica sostanziale** dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3839/2015, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3839/2015 del 11/12/2015.
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;**
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia, acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;**
 - **autorizzazione alle acque reflue domestiche in acque superficiali in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale;**
 - **comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC.**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di, cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento in acque superficiali;
- **l'Allegato D)** riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, l'insediamento in oggetto risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che **l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- L'azienda Radis srl svolge attività di lavorazione legno e produzione di ghiaccio secco per trattamenti antitarlo e disinfestazione nel sito di Via Faentina, n.280/282 in Comune di Ravenna.

Per quanto attiene la lavorazione del legno i seguenti macchinari risultano collocati nel reparto falegnameria e sono posti sotto aspirazione:

- Scorniciatrice
- Pantografo
- Toupie
- Sega radiale
- Sega circolare
- Pialla a filo
- Listellatrice
- Pialla a spessore
- Carteggiatrice
- Sega a nastro

le emissioni che ne derivano sono convogliate al punto di **Emissione E1 - Reparto Falegnameria** avente Portata massima pari a 12.000 Nmc/h. Su tale emissione è prevista la installazione di un filtro a maniche a scuotimento meccanico; la grammatura del tessuto (400 g/mq) e la velocità di filtrazione (< 0.02 m/s) sono conformi con le vigenti norme tecniche. Oltre all'emissione convogliata sopra descritta sono presenti anche n.2 aspiratori mobili a singola manica non convogliati. I quantitativi di legno lavorato (prevalentemente pino) sono pari a 2.000 t/anno. L'emissione è attiva per 8 h/giorno, 220 giorni /anno ed ha altezza dal suolo pari a 9 metri.

In area esterna posta in adiacenza al reparto falegnameria sono presenti **n.3 autoclavi** (mod. ISVE 13 MT) a servizio dei trattamenti di impregnazione (vuoto-pressione a liquido) con capacità complessiva pari a 10 mc di legno per ciclo (7.000 t/anno di legno trattato). Il consumo di prodotti per impregnazione è stimato in circa 31,5 t/anno (30 t/anno Korasit KS2; 1,5 t/anno Impralit BKD) che l'azienda dichiara essere tra quelli a minor impatto ambientale al momento disponibili sul mercato. Le emissioni delle autoclavi, che si generano durante i cicli vuoto-pressione ed in fase di apertura portelli a fine ciclo, si configurano quali **emissioni diffuse**. L'azienda evidenzia la loro scarsa rilevanza dal punto di vista ambientale, ciò anche alla luce del fatto che l'ultima fase della lavorazione prevede un ciclo di vuoto finalizzato alla fissazione dei principi attivi ed allo sgocciolamento dei materiali trattati.

Nelle integrazioni pervenute si evidenzia che, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni generate durante il ciclo, gli sfiati di processo verrebbero convogliati sul fondo della vasca contenente la soluzione impregnante così da farli gorgogliare all'interno del liquido di processo.

In proposito si rileva che le BAT per il processo in questione prevedono che l'aria estratta dalle autoclavi (ossia dal punto di scarico della pompa da vuoto) sia soggetta a trattamento (ad esempio in un separatore liquido-vapore).

Emissione E2 - Produzione ghiaccio secco (Portata massima di emissione pari a 7.000 Nmc/h. Il ghiaccio secco, che sarà successivamente impiegato nei trattamenti antiparassitari di cereali e nei trattamenti antitarlo, viene prodotto mediante apposito macchinario a partire da bombole di anidride carbonica liquida. Le mattonelle o i pellets di ghiaccio secco vengono poi manualmente posti all'interno di contenitori frigoriferi deputati al trasporto. L'anidride carbonica che si genera dal processo viene captata e convogliata in atmosfera mediante l'emissione E2. Detta emissione, la cui temperatura è -20 °C, non è dotata di sistemi di abbattimento, è attiva per 8 h/giorno ed ha altezza dal suolo pari a 14 metri.

Emissione E3 - Celle fumigazione 3 e 4, emissione E4 - Cella fumigazione 1 ed emissione E5 - Cella fumigazione 2 (aventi una Portata massima pari a 250 Nmc/h ciascuna). Dette emissioni derivano dal trattamento di fumigazione di manufatti lignei in n.4 celle di fumigazione ad anidride carbonica. Dopo l'introduzione dei manufatti e del ghiaccio secco la cella di fumigazione viene posta in vuoto per tempo necessario al trattamento quindi ripristinata la pressione atmosferica ed estratto il manufatto. Le emissioni sono costituite da aria ed anidride carbonica e non sono dotate di sistemi di abbattimento. Per quanto concerne la durata di funzionamento sono stimate 2 h/settimana per

l'emissione E3, 4 h/settimana per l'emissione E4 e 2 h/settimana per l'emissione E5; l'altezza dei punti di emissione è pari a 14 metri e la temperatura, ambiente.

L'azienda è inoltre dotata di una **saldatrice portatile** per piccole operazioni di manutenzione su componenti che vengono dichiarati essere unicamente in ferro. Al fine di poter operare nei vari reparti l'azienda sottolinea l'impossibilità di dotarsi di impianto di captazione fisso e si doterà di un **aspiratore mobile deputato alla captazione dei fumi di saldatura**. Secondo quanto dichiarato non sono presenti attrezzature che prevedano l'impiego di olio emulsionabile.

Per quanto attiene la commercializzazione dei pellets di legno l'azienda dichiara di operare esclusivamente quale rivenditore e che non effettua produzione né operazioni di insacco. Relativamente al deposito di antiparassitari liquidi viene dichiarato che questi ultimi vengono conservati in confezioni chiuse ed utilizzati esclusivamente presso le committenze esterne. Con riguardo al deposito di formulati a base di fosforo di magnesio e di alluminio (fosfina) si evidenzia che questi vengono conservati in confezioni chiuse ed utilizzati per operazioni di disinfestazione di cereali che viene svolta esclusivamente presso committenze esterne.

In azienda è altresì presente un magazzino utilizzato per il deposito temporaneo di rifiuti e materie prime secondarie, qui oltre a confezioni vuote di principi attivi impiegati nelle lavorazioni, vengono stoccati anche i residui polverulenti dell'attività di disinfestazione con fosfina che vengono riportati in azienda una volta esaurito completamente il principio attivo. L'azienda dichiara di aver adottato una procedura diversa che prevede l'allungamento dei tempi di trattamento presso le committenze (15 giorni) in modo che il recupero dei residui polverulenti avvenga solo quando i formulati abbiano completamente esaurito i loro effetti e, pertanto, in sede giungono solo formulati completamente esauriti. Allo smaltimento si provvede a mezzo di ditta specializzata con cadenza almeno mensile.

Con riferimento alle sostanze pericolose di cui all'art. 271 comma 7 bis D.Lgs. 152/06 ed alla Determinazione Regionale E.R. n.14471 del 30/07/2021, l'azienda indica la presenza di un'unica sostanza che risponde ai criteri di pericolosità di cui sopra, la fosfina, utilizzata per la disinfestazione per fumigazione dei prodotti agricoli essiccati (frutta secca, cereali, thé, caffè, camomilla, tabacco ecc.). Tale sostanza non è comunque impiegata nel ciclo produttivo dello stabilimento oggetto della presente istanza e che non si originano emissioni di fosfina in sito poiché l'attività di fumigazione di prodotti agricoli mediante fosfina è svolta unicamente presso committenze esterne. La Ditta dichiara altresì che non risulta al momento possibile sostituire completamente il prodotto in esame (benché negli ultimi anni si sia cercato di limitarne l'uso a favore di trattamenti con ghiaccio secco, richiesti dalle filiere di prodotti biologici). In considerazione del fatto che il sito di Via Faentina n.280 funge in ogni caso da magazzino sia per i formulati che per i residui derivanti dai trattamenti di disinfestazione, l'azienda evidenzia di aver provveduto, quale ulteriore misura di prevenzione e per limitare comunque al minimo l'accumulo di questi residui polverulenti, a stipulare un apposito contratto con azienda specializzata che prevede il ritiro di questi rifiuti con cadenza almeno mensile.

In merito a quanto dichiarato riguardo all'impiego di sostanze pericolose, si evidenzia che i formulati utilizzati nelle autoclavi per l'impregnazione del legno rientrano tra le sostanze di cui alla Tabella 1 del DM n.95 del 15 aprile 2019 richiamata dalla Determinazione della RER n.14471 del 30/07/2021, con consumi superiori alle soglie ivi previste; nello specifico, il Korasit KS2 (H302, H312) con un consumo di 30 t/anno (10 t/anno), mentre l'Impralit BKD (H400) il cui consumo pari a 1,5 t/anno; entrambi risultano notevolmente superiori ai valore di soglia (10 t/anno e 100 Kg/anno).

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE SU MACCHINE TAGLIO LEGNO – F.M.

Portata massima	6500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE MACCHINA PRODUZIONE GHIACCIO SECCO

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g
Temperatura	-20	°C

PUNTO DI EMISSIONE E3 - SFIATO CELLE FUMIGAZIONE 3 E 4 –

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	2	h/settimana
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E4 - SFIATO CELLA FUMIGAZIONE 1 –

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	4	h/settimana
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E5 - SFIATO CELLA FUMIGAZIONE 2 –

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	2	h/settimana
Temperatura	Ambiente	°C

Prescrizioni

1. Per tutti i punti di emissione sopra indicati, la Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli analitici previsti dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ARPAE Servizio Territoriale competente. Si indica altresì che per le emissioni da E2 a E5, deve essere effettuata solo la misurazione della portata.
2. Rispetto all'impiego di sostanze pericolose in quantitativi superiori alle soglie indicate nella Determina della RER n.14471 del 30/07/2021, si richiede alla Ditta di presentare un progetto, **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento della presente AUA, che preveda il convogliamento e il trattamento degli sfiati di processo di cui alle emissioni E3,E4,E5;
3. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853	Determinazione delle emissioni di amianto

UNI ISO 10397	
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide

UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

4. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
5. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
6. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime degli impianti il **30/06/2022**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale** per il punto di emissione indicato con **E1**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuare sul sistema di abbattimento installato, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie dello stesso;**
 - **le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, ad uso civile. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.**

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI**Condizioni:**

- La modifica richiesta con l'istanza di modifica sostanziale di AUA, vede l'assoggettamento a regime di prima pioggia delle superfici scoperte dell'insediamento, per una superficie di 9000 m², conseguentemente alla presenza su di esse di contenitori/distributori di carburante esterni, potenzialmente suscettibili (contestualmente al transito di mezzi pesanti e carrelli elevatori) di contaminare i piazzali;
- Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, ad eccezione delle acque meteoriche derivanti dalle pensiline, dai parcheggi delle maestranze e dalle aree verdi, vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione della capacità di 51 m³ e da un pozzetto disoleatore (di seguito denominato "disoleatore principale") del volume utile di 4,07 m³ (certificato UNI EN 858);
- Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore principale (in funzione della portata della pompa 3 l/s), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05;
- Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore in un secondo disoleatore statico (di seguito indicato con il termine di "disoleatore secondario"), dopo di che vengono scaricate in acque superficiali previa unione con lo scarico delle acque reflue domestiche;
- Dopo 48-72 ore dall'evento meteorico, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelievamento, in acque superficiali;
- Il pozzetto ufficiale di prelievamento delle acque di prima pioggia è stato individuato nel pozzetto posto a valle del disoleatore principale.

La planimetria della rete fognaria Tavola A007, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelievamento, (nella tavola identificato con il numero 5) costituirà parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni acque di prima pioggia

- lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelievamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tab 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n.152/2006 e smi per gli scarichi in acque superficiali, per i seguenti parametri SST, COD, Idrocarburi Totali;
- dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tab 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n. 152/2006 smi per scarichi in acque superficiali, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con frequenza triennale ad ARPAE SAC ed al Servizio Territoriale di Ravenna;
- ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/2005;
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa; tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006; (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati);
- nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che ne modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico .

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI


Condizioni:

- Attualmente l'azienda è autorizzata con provvedimento di AUA n. 3839 del 2015 ad effettuare lo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento per un carico organico di 40 abitanti equivalenti determinati in base al numero di addetti impiegati dall'impresa;
- I sistemi di trattamento sono costituiti da fosse Imhoff e degrassatori che convogliano le acque trattate verso un percolatore aerobico prima dello scarico in acque superficiali in un fosso poderale;
- I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti di tali sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (40AE); non sono previste modifiche all'assetto impiantistico e al reticolo fognario dedicato al convogliamento e al trattamento delle acque reflue domestiche prodotte dall'insediamento.

Prescrizioni:



- Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fosse Imhoff e percolatore aerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata al Comune di Ravenna e all'ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna e sarà soggetta al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico;
- Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico .

Tavola A007



PLANIMENTRIA GENERALE DI PROGETTO FOGNE NERE, scala 1:500

POZZETTO DI ISPEZIONE FOGNA NERA, scala 1:25



OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

Condizioni:

- La ditta è iscritta al n. **253**, classe 6, nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del DLgs n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R4) nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)</i>	Quantitativi massimi ammessi (t/a)	Attività di recupero <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)</i>
5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 160216 - 170402 - 170411	200	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto 170401 - 170411 - 160122 - 160118 - 160216	200	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
5.9 Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c) 170411 - 160216	100	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
5.16 Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi 160214 - 160216 - 200136 - 110114 - 110299 - 110206	200	punto 5.16.3 R4
5.19 Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC 160216 - 160214 - 200136	200	punto 5.19.3 R13 esclusivamente con: <ul style="list-style-type: none"> • asportazione di eventuali batterie e pile; • disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; • separazione delle componenti di plastica, gomma, etc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura.

Prescrizioni:

1. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché delle norme di cui al DLgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti;

2. Entro 1 anno dalla data di ricezione, i rifiuti messi in riserva (R13), devono essere avviati alle successive operazioni di recupero previste ai relativi punti dell'Allegato 1 – Sub Allegato 1 - del DM 05/02/98 e smi in idonei impianti autorizzati.
3. Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro trattamento, la ditta dovrà mantenere distinti ed identificabili, anche per mezzo di opportuna segnaletica, i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia che per attività di recupero (R13/R4).
4. Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al punto 5.19 “Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC” può essere svolta solamente l'operazione di messa in riserva (R13) con asportazione di eventuali batterie e pile disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche e altre lavorazioni. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa di riferimento (Allegato 5 al DM 05/02/98 e smi e D.Lgs. n. 151/05). **In particolare:**
 - deve essere garantita, durante le operazioni di movimentazione e deposito all'interno dell'impianto, l'integrità dei rifiuti ritirati allo scopo di consentirne la successiva fase di messa in sicurezza;
 - i rifiuti (RAEE) al momento del ritiro dovranno essere integri e non presentare rischi di contaminazione per l'ambiente ed il personale incaricato;
 - i rifiuti dovranno essere stoccati in appositi contenitori chiusi e suddivisi per tipologia;
 - il settore di messa in riserva dovrà essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate sia dalla altre attività svolte presso il centro, sia per ciascuna tipologia di rifiuto prevista;
 - se la messa in riserva avviene in cumuli, questi dovranno essere realizzati su basamenti impermeabili eventualmente, ove necessario, resistenti all'attacco chimico dei rifiuti.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la Ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M.5 febbraio 1998;
6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
7. Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad ArpaE i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350. L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.